

# TI\_GERICHTE 80.2025.79 vom 6. März 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-03-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2025.79](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2025.79)

FR: TI\_GERICHTE 80.2025.79 du 6 mars 2025

IT: TI\_GERICHTE 80.2025.79 del 6 marzo 2025

## Regeste

Imposta di donazione: rinuncia alla successione o donazione, vedovo che dona alle figlie della defunta capitali ereditati

## Erwägungen

### E. 21

novembre 2006 consid. 4.2); - il Tribunale federale ha anche deciso che non ha diritto all'attribuzione di un termine di grazia il contribuente che si limita a presentare un atto incompleto, nell'intento di provocare una proroga del termine di ricorso, confidando in un termine supplementare (sentenza 9C\_589/2023 del 4 gennaio 2024 consid. 5.1 e giurisprudenza citata); - come visto, il ricorso presentato dalla contribuente esprime dei dubbi in merito alla legittimità della decisione contestata, sostenendo che vi sarebbe stata una rinuncia alla successione, e chiede di "verificare la documentazione" allegata; - la documentazione allegata consiste unicamente nel certificato ereditario a nome della defunta \_\_\_\_\_, nell'inventario degli eredi di quest'ultima, in alcuni estratti bancari e in una lettera dello stesso \_\_\_\_\_ all'UISD; - ora, il ricorso è inadeguato rispetto ai requisiti previsti dall'art. 227 LT, non solo perché non contiene una precisa motivazione, ma soprattutto perché non propone delle chiare conclusioni e addirittura è formulato come una mera richiesta di spiegazioni; - la Camera di diritto tributario ha pertanto attribuito alla ricorrente un termine di grazia per presentare un ricorso motivato; - come ricordato, l'insorgente non ha dato seguito all'invito in questione; - in queste circostanze, il ricorso non può che essere dichiarato irricevibile; - in ogni caso, se lo scopo del ricorso fosse quello di contestare di aver beneficiato di una donazione da parte di \_\_\_\_\_, marito della defunta madre della ricorrente, va detto che la documentazione allegata al ricorso non permette certamente di giungere ad una conclusione diversa da quella su cui si basa la decisione dell'UISD; - in effetti, gli eredi legittimi ed istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta (art. 566 cpv. 1 CC) nel termine di tre mesi (art. 567 CC); - a norma dell'art. 570 cpv. 1 e 2 CC, la rinuncia è fatta dall'erede, a voce o per iscritto, all'autorità competente e deve essere senza condizioni né riserve, mentre, se l'erede non rinuncia entro il termine fissato, egli acquista incondizionatamente l'eredità (art. 571 cpv. 1 CC); - nel Canton Ticino, l'autorità competente a ricevere le dichiarazioni di rinuncia è il Pretore (art. 86 a cpv. 1 lett. d Legge del 18 aprile 1911 di applicazione e complemento del Codice civile svizzero [LAC; RL 211.100]); - solo in tal caso, ai fini dell'imposta di successione, viene assoggettato il trasferimento patrimoniale dal de cuius al coerede che beneficia della rinuncia, mentre non viene considerato il rapporto fra l'erede che rinuncia e quello che beneficia della rinuncia ( Fischer/Ramp/Trutmann , in: Zweifel/Beusch/Hunziker [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht, Basilea 2019, § 10, n. 62, p. 84 s.); - se il coerede non rinuncia

ufficialmente alla successione, ma lascia volontariamente la sua quota ad uno o più eredi, fiscalmente si ritiene che vi sia una donazione, con la conseguenza che: · l'imposta di successione è dovuta dall'erede che ha rinunciato, sulla quota che avrebbe ereditato, in base al grado di parentela; · è poi dovuta anche l'imposta di donazione, a dipendenza del grado di parentela fra l'erede che ha rinunciato e quello che ne ha beneficiato, con la conseguenza che la rinuncia può comportare anche il pagamento di due imposte. ( Tarolli/Heuberger , in: Abt/Weibel [a cura di], Praxiskommentar Erbrecht, 5 a ed., Basilea 2023, Anhang Steuern, n. 114, p. 2361); - ora, fra i documenti allegati al ricorso non figura la rinuncia alla successione da parte di \_\_\_\_\_ a favore delle figlie della defunta, ma al contrario è reperibile un Ordine di chiusura della relazione cliente della UBS, sul quale si legge un'annotazione manoscritta, secondo cui è stata eseguita una "suddivisione fra i 3 eredi, in questo modo: \_\_\_\_\_ liquidato con prelievo del 30.1.23 di CHF 11'645.10; \_\_\_\_\_ 50% saldo restante a favore relazione UBS [...]; RI 150% saldo restante a favore relazione UBS [...]"; - secondo tale atto, il vedovo della de cuius avrebbe pertanto prelevato un importo di fr. 11'645,10 dal conto bancario della defunta e avrebbe poi donato alle figlie di quest'ultima il saldo residuo; - l'insorgente non ha prodotto alcun documento che attesti invece una formale rinuncia alla successione da parte di \_\_\_\_\_. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è irricevibile . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di \_\_\_\_\_ fr. 200.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di \_\_\_\_\_ fr. 280.– sono a carico della ricorrente. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorni per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello II presidente: \_\_\_\_\_ La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.